

N. 2167

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

**e dal Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997,
n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle
disposizioni sul mandato informatico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Risulta necessario stabilire, con provvedimento d'urgenza, che le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998, in quanto la complessità degli adempimenti di carattere organizzativo, connessi alle attuazioni delle nuove procedure informatiche di spesa, non ha consentito il rispetto dei termini di applicazione previsti (1° gennaio 1997).

L'emanezione di tale provvedimento d'urgenza è necessaria per consentire alle Amministrazioni dello Stato di continuare ad effettuare pagamenti mediante l'emissione di titoli di spesa previsti dalle disposizioni attualmente in vigore.

In caso contrario, si verificherebbe il blocco generalizzato dei pagamenti da parte delle Amministrazioni dello Stato con intuibili, gravi conseguenze negative di carattere giuridico, economico e sociale.

Le norme di cui trattasi sono state già prorogate al 1° gennaio 1997 dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico.

Decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1997.

**Differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni
sul mandato informatico**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la complessità degli adempimenti di carattere organizzativo connessi all'attuazione delle nuove procedure per i pagamenti dello Stato mediante mandati informatici, previste dagli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, non ha consentito il rispetto dei termini stabiliti per l'entrata in vigore delle disposizioni stesse;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento dell'entrata in vigore delle suddette norme, già prorogate al 1° gennaio 1997 dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, per consentire alle amministrazioni dello Stato di continuare ad effettuare i pagamenti mediante l'emissione dei titoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Entrata in vigore del mandato informatico
e procedure di rendicontazione)*

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1997.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

